

METALLINDUSTRIE – METALMECCANICA INDUSTRIA

INFORMAZIONI			
PARTI STIPULANTI	FEDERMECCANICA; ASSISTAL; FIM-CISL; FIOM-CGIL; UILM-UIL con l'adesione di FISMIC-CONFSAL; UGL METALMECCANICI.	DATA	dal 26/11/2016
ORARIO DI LAVORO			
ORARIO ORDINARIO	– 40 ore settimanali		
SETTORI PARTICOLARI	Lavoratori discontinui: – 48 ore settim., se assunti con orario giorn. di 10 ore – 44 ore settim., se assunti con orario giorn. di 9 ore – 40 ore settim., se assunti con orario giorn. di 8 ore		
FLESSIBILITÀ	L'orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo non superiore a 12 mesi, potrà essere attivato, per ragioni produttive, dalla Direzione aziendale per un massimo di 80 ore annue, da realizzarsi per l'intera forza, reparti o gruppi di lavoratori, con un massimo di orario settimanale di 48 ore. Nel caso in cui nel corso dell'anno vengano disposte dalla Direzione aziendale anche ore di straordinario in regime di "quote esenti", il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere le 120 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti e le 128 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale normale sarà riconosciuta ai lavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e del 25% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Nel caso di orario plurisettimanale per necessità improvvise le suddette maggiorazioni saranno elevate rispettivamente alla misura onnicomprensiva del 20% e del 30%.		
LAVORO SUPPLEMENTARE	Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%.		
LAVORO STRAORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> – magg. 25% prime 2 ore, 30% ore successive (in turno e non in turno) – magg. 55% str. fest. (in turno e non in turno) – magg. 35% str. fest. con riposo comp. (in turno e non in turno) – magg. str. notturno 50% se lavorate non in turno, 40% (prime 2 ore) e 45% (ore successive) se lavorate in turno – magg. str. notturno fest.: 75% (non in turno) e 65% (in turno) – magg. str. notturno fest. con rip. compens. : 55% (non in turno) e 50% (in turno) i limiti di ore di straordinario individuali sono: max 2 giornaliere, 8 settimanali, 200 annue incrementato a 250 ore annue per aziende fino a 200 dipendenti. Per le attività di manutenzione, installazione e montaggio il limite è 260 ore. Quote esenti Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di lavoro straordinario, la Direzione potrà disporre, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione esenti dalla informazione alla Rappresentanza sindacale unitaria per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la Rappresentanza sindacale unitaria per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nella misura di 80 ore annue. Nelle aziende che adottano l'orario plurisettimanale il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere le 120 ore annue nelle		

Metallindustrie – Metalmeccanica industria

LAVORO STRAORDINARIO	<p>aziende con oltre 200 dipendenti e 128 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti. La Direzione terrà conto di esigenze personali entro il limite del 10% se disponibile la sostituzione tramite personale con adeguata professionalità.</p> <p>Per le ore di straordinario in regime di "quote esenti" dall'accordo preventivo eccedenti le 40 ore annue, per i lavoratori turnisti e per i lavoratori non turnisti che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti, ovvero le 48 ore annue, per i lavoratori non turnisti che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti, sarà corrisposta una maggiorazione aggiuntiva pari all'8% per ciascuna ora lavorata che assorbe fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente in atto a livello aziendale.</p>
LAVORO NOTTURNO	<ul style="list-style-type: none"> - magg. 20% fino alle 22, 30% oltre le 22 (non in turno) - magg. 20% (in turno); 25% oltre le 22 (attività di gestione e manutenzione, svolte dalle aziende impiantistiche, che richiedono una articolazione dei turni a copertura delle 24 ore) - magg. notturno festivo 60% (non in turno) e 60% (in turno); 65% oltre le 22 (attività di gestione e manutenzione, svolte dalle aziende impiantistiche, che richiedono una articolazione dei turni a copertura delle 24 ore) - magg. notturno festivo con riposo compensativo: 35% (non in turno); 35% (in turno); 40% oltre le 22 (attività di gestione e manutenzione, svolte dalle aziende impiantistiche, che richiedono una articolazione dei turni a copertura delle 24 ore).
LAVORO FESTIVO	- magg. 50% - magg. 10% con riposo compensativo
ASSENZE	
FERIE	<p>dal 01/01/2018 al 31/12/2025</p> <p>APP.PROFESS.(IMP) - Per un'anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 160 Ore (20gg); da 11 a 18 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 168 Ore (21gg); da 19 a 99 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 200 Ore (25gg).</p> <p>APP.PROFESS.(OP) - Per un'anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 160 Ore (20gg); da 11 a 99 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 168 Ore (21gg).</p> <p>IMPIEGATI - Per un'anzianità fino a 10 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 160 Ore (20gg); da 11 a 18 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 168 Ore (21gg); da 19 a 99 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 200 Ore (25gg).</p> <p>OPERAI - Per un'anzianità fino a 10 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 160 Ore (20gg); da 11 a 99 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 168 Ore (21gg).</p>
RIDUZIONE ORARIO	<ul style="list-style-type: none"> - 104 ore di riduzione annua (13 x 8 ore), di cui 72 ore già riconosciute e 32 in sostituzione delle festività abolite - 20 ore monetizzate per lavoratori turnisti con 16 ore trasformate in permessi retribuiti - 124 ore di riduzione annua (15,5 x 8 ore) per settore siderurgico, di cui 92 ore già riconosciute e 32 in sostituzione delle festività abolite - 8 ore di riduzione annua per addetti a turnazioni di 15 o più turni (compreso turno notturno e/o di sabato e domenica)
CONGEDO MATRIMONIALE	- 15 giorni consecutivi (almeno 80 ore di retribuzione globale)
DIRITTO ALLO STUDIO	<p>Sarà determinato, all'inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.</p> <p>Max 3% complessivo della forza occupata nell'unità produttiva:</p> <p>A) Corsi per l'alfabetizzazione e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento dei livelli 1 e 2 del QEQ: 250 ore triennali.</p> <p>B) Corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l'integrazione: 250 ore triennali;</p> <p>C) Corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio che faccia riferimento ai livelli 3 e 4 del QEQ.: 150 ore triennali.</p> <p>D) Corsi volti a conseguire un titolo di istruzione terziaria (livelli 5, 6, 7, 8 del QEQ): 150 ore triennali.</p> <p>Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire di 16 ore, non a carico del monte ore di cui al comma 1, per la preparazione di ogni ulteriore esame qualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami nel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove in itinere, quali, ad esempio, esoneri, parziali, idoneità.</p>

Metallindustrie – Metalmeccanica industria

	<p>Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire, ogni triennio o frazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata del corso.</p> <p>I permessi retribuiti sopra definiti si intendono cumulabili limitatamente al conseguimento di livelli successivi del QE.Q.</p>
PERMESSI STUDIO	<ul style="list-style-type: none">– giorno per prove d'esame. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.– 120 ore di permesso non retribuito con programma trimestrale
PERMESSI SINDACALI	<ul style="list-style-type: none">– 24 ore per ciascun trimestre solare per dirigenti nazionali e provinciali R.S.U. - Min. 1 ora e 30 minuti di permesso retribuito all'anno per ciascun dipendente per quanto riguarda le unità produttive fino a 200 dipendenti.
ASSEMBLEE SINDACALI	<ul style="list-style-type: none">– max 8 ore annue retribuite
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	<ul style="list-style-type: none">– da 1 a 6 mesi per dipendenti con oltre 10 anni di serv.– da 1 a 6 mesi, per volontariato, lavoro di cura e studio, per dipendenti con oltre 7 anni di serv.– da 1 a 6 mesi, per la cura di bambini fino a 7 anni, per dipendenti con oltre 4 anni di serv.– 3 anni per stato di tossicodipendenza– 4 mesi assistenza familiare tossicodipendenti
COMPORITO	<p>Comporto breve:</p> <ul style="list-style-type: none">– 183 giorni di calendario, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;– 274 giorni di calendario, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 compiuti;– 365 giorni di calendario, per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Comporto prolungato:– 274 giorni di calendario, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;– 411 giorni di calendario, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 compiuti;– 548 giorni di calendario, per anzianità di servizio oltre i 6 anni. <p>Si ha nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">– evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;– quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;– quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario. <p>Norma transitoria: Ai fini della conservazione del posto di lavoro, il calcolo in mese delle assenze effettuate prima dell'1/1/2013, deve essere adeguato in giorni di calendario di cui ai corrispondenti periodi di conservazione del posto di lavoro previsti dalla presente normativa.</p>
PERMESSI RETRIBUITI	<ul style="list-style-type: none">– 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Nel caso di lutti familiari il lavoratore è tenuto a preavvertire l'azienda dei giorni di permesso che si intendono fruire, i quali devono essere utilizzati entro 15 giorni dal decesso, ovvero entro 30 giorni per i lavoratori extracomunitari, nonché a documentare l'evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. Nel caso di improvvisi eventi morbosi dei figli fino al compimento dei 13 anni o di altri familiari conviventi entro il primo grado il lavoratore è tenuto ad avvertire l'azienda entro due ore dall'inizio del turno di lavoro ed a presentare idonea documentazione giustificativa entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa– Misure per le donne vittime di violenza di genere: periodo retribuito massimo di 6 mesi fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 2015. Tale congedo può essere fruito, previo preavviso, su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni.
CESSAZIONE RAPPORTO	

Metallindustrie – Metalmeccanica industria

<p>PREAVVISO</p>	<p>a) Fino a 5 anni di servizio: – B2, B3 e A1: 2 mesi; - C2, C3 e B1: 1 mese e 15 giorni; - D2, D1 e C1: 10 giorni; b) Da 5 a 10 anni di servizio: – B2, B3 e A1: 3 mesi; - C2, C3 e B1: 2 mesi; - D2, D1 e C1: 20 giorni; c) Oltre 10 anni di servizio: – B2, B3 e A1: 4 mesi; – C2, C3 e B1: 2 mesi e 15 giorni; – D2, D1 e C1: 1 mese.</p> <p>I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito</p> <p>a) Fino a 5 anni di servizio: – B2, B3 e A1: 2 mensilità; - C2, C3 e B1: 1,5 mensilità; - D2, D1 e C1: 0.33 mensilità; b) Da 5 a 10 anni di servizio: – B2, B3 e A1: 3 mensilità; - C2, C3 e B1: 2 mensilità; - D2, D1 e C1: 0.67 mensilità; c) Oltre 10 anni di servizio: – B2, B3 e A1: 4 mensilità; – C2, C3 e B1: 2,5 mensilità; – D2, D1 e C1: 1 mensilità.</p>
<p>PREVIDENZA COMPLEMENTARE</p>	
<p>COMETA</p>	<p>I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari. Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 5/2/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/6/2022, è elevata al 2,2% dei minimi contrattuali.</p> <p>A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali.</p> <p>I lavoratori iscritti hanno diritto alla suddetta contribuzione versando una contribuzione almeno pari all'1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate. A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione il trattamento di fine rapporto maturato nell'anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29/4/1993 possono optare all'atto dell'iscrizione a COMETA per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al Fondo pensione pari al 40%.</p> <p>L'obbligo contributivo così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a COMETA.</p> <p>All'atto di iscrizione del singolo lavoratore si procederà al versamento di un importo di 5,16 euro a carico azienda e di 5,16 euro a carico lavoratore a titolo di quota d'iscrizione.</p>
<p>CONGEDI</p>	
<p>MATERNITÀ OBBLIGATORIA</p>	<p>Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.</p>
<p>CONGEDO PARENTALE</p>	<p>Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.</p>
<p>PATERNITÀ OBBLIGATORIA</p>	<p>Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.</p>

Metallindustrie – Metalmeccanica industria

CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri anti violenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.